



Scheda informativa 3

Data 17 marzo 2008

Ulteriori modifiche dell'ordinanza sull'energia

Gare pubbliche per programmi di efficienza energetica

Le nuove gare pubbliche per programmi di efficienza contribuiscono ad accelerare l'introduzione a livello pratico delle tecnologie più moderne e delle applicazioni elettriche più efficienti e a fornire ai consumatori un incentivo diretto a ridurre al minimo il consumo di energia elettrica di edifici, veicoli, apparecchi e processi industriali. I programmi di efficienza attribuiti mediante gare pubbliche andranno ad integrare soprattutto le misure cantonali nel settore degli edifici e gli altri sforzi compiuti da SvizzeraEnergia. I promotori dei progetti possono essere sia organizzazioni private che imprese. Le gare devono essere coordinate con l'attuale sistema di contributi globali dei Cantoni, con le organizzazioni partner di SvizzeraEnergia e con il centesimo per il clima.

Le risorse per i progetti di efficienza energetica considerati sono attribuite dall'UFE o da un'agenzia incaricata nell'ambito del programma SvizzeraEnergia. In tal modo vengono interpellati contemporaneamente i Cantoni, l'economia e le associazioni ambientaliste e dei consumatori.

I costi delle gare pubbliche sono finanziati attraverso un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, come nel caso della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia. Anche in questo caso, Swissgrid riscuote il supplemento dai gestori di rete, che possono scaricare il costo sui consumatori finali.

Disposizioni relative agli edifici

La revisione della legge sull'energia prevede che i Cantoni debbano emanare disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. Secondo le disposizioni introdotte con la revisione dell'ordinanza sull'energia, i Cantoni sono tenuti, per quanto possibile, ad armonizzare tali disposizioni. Ciò riguarda anche le disposizioni relative agli accordi sugli obiettivi con i grandi consumatori. Oltre che per gli edifici nuovi, i Cantoni devono emanare disposizioni concernenti il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda anche in caso di rinnovamenti essenziali negli edifici



esistenti. L'ordinanza precisa il concetto di "rinnovamenti essenziali", in modo che in tutta la Svizzera, per quanto possibile, valgano criteri unitari.

Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici

Le norme introdotte con la revisione della legge sull'energia consentono ai gestori di rete di ottenere fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi degli impianti per lo sfruttamento dell'energia geotermica. Gli impianti geotermici per i quali si intende ottenere una garanzia contro i rischi devono soddisfare requisiti minimi per quanto riguarda il grado di sfruttamento energetico complessivo. Le fideiussioni possono venire pagate se i lavori non hanno avuto esito positivo.

Come nel caso della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia e delle gare pubbliche, i costi per la garanzia contro i rischi degli impianti per lo sfruttamento dell'energia geotermica sono finanziati attraverso un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. Anche in questo caso, swissgrid riscuote il supplemento dai gestori di rete, che possono scaricarlo il costo sui consumatori finali.

Scaldacqua

L'ordinanza sull'energia attualmente in vigore fissa requisiti per la commercializzazione di scaldacqua. Per tali apparecchi è prevista una procedura di omologazione energetica in cui si controlla che non siano superate le perdite termiche massime ammesse. La modifica dell'ordinanza prevede una semplificazione della procedura di omologazione per gli apparecchi costruiti in modo particolare per sfruttare l'energia solare e il calore ambientale.

Lampade per uso domestico

L'ordinanza sull'energia attualmente in vigore stabilisce l'obbligo di dichiarare il consumo energetico delle lampade per uso domestico per mezzo dell'etichetta Energia. Le norme introdotte con la revisione dell'ordinanza sull'energia prevedono che, con determinate eccezioni, possano essere vendute solamente lampade che raggiungono almeno la classe di efficienza energetica E. Questa norma riguarda soprattutto le lampade ad incandescenza, che rientrano nella stragrande maggioranza dei casi nelle classi di efficienza da E a G. Il nuovo requisito minimo è un primo passo verso un'ampia limitazione della commercializzazione delle lampade ad incandescenza.

Contabilità ed etichettatura dell'elettricità

L'ordinanza sull'energia attualmente in vigore fissa requisiti per la contabilità e l'etichettatura dell'elettricità. In vista dell'introduzione della remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia, questi requisiti devono essere adeguati. In particolare viene regolamentata l'etichettatura dell'elettricità, che è finanziata attraverso la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di energia.